

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3822

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERDINI, ABRIGNANI, GREGORIO FONTANA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di assegnazione dei seggi

Presentata il 29 ottobre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema elettorale del Senato della Repubblica, basato sull'attribuzione di premi di coalizione in ambito regionale, rappresenta l'elemento di maggiore criticità rispetto alle esigenze di governabilità e di stabilità dell'esecutivo. Questa valutazione è largamente, se non unanimemente, condivisa. La modifica di tale aspetto riveste pertanto un carattere di priorità rispetto alle più generali esigenze di riforma del sistema elettorale.

La proposta di riforma elettorale presentata dalla Casa delle libertà nella XIV legislatura non si basava affatto, nella sua formulazione originaria, sull'attribuzione di premi di coalizione in ambito regionale, bensì sull'attribuzione di un premio di maggioranza nazionale, ripartito regionalmente. Tale soluzione non fu ritenuta

conforme al dettato costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione (« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ») da parte dell'allora Presidente della Repubblica e la Casa delle libertà fu costretta pertanto ad abbandonarla. Ma già nel corso dell'esame parlamentare di quella modifica del sistema elettorale, in particolare presso il Senato della Repubblica, e poi successivamente nel dibattito politico e nella pubblicistica, sono state molteplici e prevalenti le voci di giuristi, esperti ed esponenti politici dei più diversi orientamenti culturali e politici — tra tutti è sufficiente ricordare quella del professor Roberto D'Alimonte — a sostegno della piena conformità alla Costituzione dell'eventuale as-

segnazione di un premio di maggioranza o di governabilità nazionale, a condizione di un suo scrupoloso riparto nelle singole circoscrizioni regionali, in modo da rispettare la ripartizione dei seggi tra le regioni stabilita dalla Costituzione.

La presente proposta di legge risponde a questa essenziale finalità. Essa prevede infatti che alla coalizione di liste (o alla lista singola) che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali (incluse quelle della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, il cui sistema di elezione rimane peraltro immutato), sia attribuito un premio di governabilità nazionale ripartito su base regionale pari al 55 per cento dei seggi assegnati a ciascuna regione; i restanti seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o le singole liste in ragione proporzionale.

La proposta di legge consta di tre articoli.

Il primo articolo sostituisce l'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533, prevedendo che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti sia effettuata con l'attribuzione di un premio di governabilità regionale alla coalizione di liste o alla lista non collegata vincitrice di cui all'articolo 17, comma 1, numero 1), e riparto alle altre liste in ragione proporzionale.

L'articolo 2 introduce l'articolo 7-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, per la costituzione presso la Corte di cassazione dell'ufficio elettorale nazionale anche per le elezioni del Senato della Repubblica.

L'articolo 3, infine, sostituisce gli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, relativi alle operazioni elettorali e alle procedure di proclamazione spettanti agli uffici elettorali regionali e all'ufficio elettorale nazionale, al quale compete il calcolo della coalizione di liste o della lista non collegata che ha preso più voti in ambito nazionale al fine dell'attribuzione dei premi di governabilità nelle singole circoscrizioni regionali, nel rispetto dell'articolo 57 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assegnazione dei seggi).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », è sostituito dal seguente:

« 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata con l'attribuzione di un premio di governabilità regionale alla coalizione di liste o alla lista non collegata vincitrice di cui all'articolo 17, comma 1, numero 1), e con il riparto alle altre liste in ragione proporzionale ».

ART. 2.

(Ufficio elettorale nazionale).

1. Al titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 7-bis. — 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio elettorale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente della medesima Corte ».

2. La rubrica del titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Degli uffici elettorali nazionale e regionali ».

ART. 3.

(Operazioni elettorali e procedure di proclamazione).

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e le liste di cui alla lettera b) ».

2. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi

assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

c) indica agli uffici elettorali regionali che assegnano alla coalizione di liste o alla lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi di cui alla lettera *b)* il numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I restanti seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o le singole liste. A tale fine l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o delle singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei

seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

4. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano un'uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio ».

3. Alla rubrica del titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nazionale ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0043680